

VERBALE DI AVANZAMENTO LAVORI COMMISSIONE TECNICA ORARIO DI LAVORO PERSONALE MOBILE

La società Trenord s.r.l. ed i delegati rispettivamente delle OO.SS. FILT CGIL, FIT CISL, UILT UIL, FAST FERROVIE, UGL TRASPORTI, ORSA FERROVIE E FAISA CISAL si sono incontrati nelle date del 17 maggio u.s., 25, 26 maggio e 1° Giugno c.a. a seguito della attivazione delle commissioni tecniche aziendali di secondo livello istituite con verbale di incontro del 12 Maggio u.s. nell'ambito del percorso di armonizzazione contrattuale di primo livello previsto dall'accordo dell'11 Aprile 2011.

Il tavolo tecnico ha svolto l'analisi sugli elementi strutturali della proposta di accordo di armonizzazione in tema di orario di lavoro del personale mobile presentata dall'azienda in data 12 Maggio 2011.

A tale riguardo le Parti hanno valutato l'applicabilità degli istituti caratterizzanti l'orario di lavoro per il personale mobile, che saranno oggetto di successiva analisi da parte del tavolo di armonizzazione contrattuale di primo livello.

Premesso che la quantificazione della durata massima settimanale dell'orario di lavoro viene immaginata come massima su una media di 4 settimane; è demandata alle decisioni del tavolo di primo livello la determinazione del limite in 36 o 37 ore.

Nel corso di questa analisi tecnica si è valutato di poter rendere applicabile un'ipotesi di orario di lavoro, per il personale mobile, parametrato secondo i seguenti indici:

- Geografia Impianti: si confermano gli attuali impianti di bordo e di macchina e i relativi turni di zona dislocati sul territorio della Lombardia;
- Equipaggio treno: Premesso le norme di sicurezza vigenti, sia nei confronti dei dipendenti che dei clienti trasportati, alla cui attenzione la Società Trenord ribadisce il pieno rispetto, il modello di riferimento dell'equipaggio a bordo del treno è costituto per tutti i servizi da un Macchinista ed un Capo Treno.

Nel caso in cui fossero utilizzati i mezzi di trazione cosiddetti pesanti ovvero non ci fosse l'intercomunicabilità tra locomotiva e vettura o che non ci fossero le condizioni di sicurezza dettate dai gestori dell'infrastruttura, l'equipaggio di condotta sarà composto da due agenti di macchina.

In merito alla figura di capo treno l'equipaggio di riferimento è modulato confermando il l'attuale numero massimo di vetture assegnate in 8, fatte salve le norme di sicurezza emanate dai gestori dell'infrastruttura.

Al fine di garantire le condizioni di sicurezza sopra citate, nel caso di presenza di in cabina di guida di una porta con intercomunicante lato anteriore senso marcia, si conferma il modulo di condotta ad Agente Unico con che prevede la presenza del capo treno in cabina





di guida con funzioni di secondo agente; così come regolamentato dalla "DEIF n° 29.0 del 14 febbraio 2011", in questo caso il numero massimo di vetture assegnate al capotreno sarà per le composizioni che superano n. di 6 vetture, la gestione delle eventuali eccedenze si demanda al tavolo di primo livello la valutazione di tale situazione;

- Armonizzazione contrattuale: le risultanze tra i parametri di questa proposta e dei rispettivi CCNL e contratti aziendali di riferimento, saranno oggetto di valutazione al tavolo di primo livello;
- Riposo Fuori Residenza: Non estendere l'attuale istituto del riposo fuori residenza attualmente disciplinato dal CCNL AF vigente utilizzando i seguenti parametri: riposo fuori residenza: minimo 7 ore. La prestazione massima giornaliera dei servizi afferenti e il tale riposo farà riferimento alla prestazione massima notturna;
- Residenza Amministrativa: viene garantito l'inizio e fine turno presso la medesima residenza amministrativa/impianto o turno di zona di appartenenza;
- Lavoro giornaliero diurno: nella fascia 5,00 24,00 si prevede: 7,30 ore elevabili a 8 ore secondo le modalità, i termini e le condizioni definite dal tavolo di primo livello;
 Diversamente la proposta aziendale è di n. 8 ore giornaliere (Se non si cassa si dovrebbe riportare anche la proposta sindacale);
- Servizio a spola a navetta A/R: sono considerati tali i servizi in cui si effettuano all'interno
 del turno di più di 4 treni con caratteristiche specifiche dei treni navetta A/R. In
 quest'ultimo caso l'impegno in termini di lavoro giornaliero diurno viene ridotto di trenta
 minuti rispetto a quanto definito nel punto precedente;
- Lavoro notturno: ai fini economici il lavoro notturno copre la fascia dalle ore 22,00 alle ore 6,00;
- Lavoro giornaliero notturno; la prestazione nella fascia compresa dalle 00,01 alle 5,00 è fissata in 6 h elevabile a 6h 30 secondo le modalità, i termini e le condizioni definite dal tavolo di primo livello;
- Riposo giornaliero tra due servizi:
 - numero è di 14 ore medie su base settimanale;
 - è minimo di 11 ore per i servizi interamente svolti nella fascia diurna;
 - per i servizi che terminano tra le 00,00 e le 2,30 e che iniziano tra le 4,00 e le 5,00
 il riposo n. minimo è di 14 ore;
 - per i servizi che terminano tra dopo le 2,30 e le 5,00 o iniziano prima delle 4,00 n. il riposo minimo è di 18 ore; dopo una prestazione notturna numero 18 ore di riposo.

NB i parametri oggetto della presente verifica sono finalizzati alla definizione di un turno c.d. "a zeta settimanale".

N° notti: 2 notti a settimana con massimo n°80 annue;





- Condotta Giornaliera: per condotta si intende dall'ora di partenza a quella di arrivo del treno, incluse le soste tra un treno e l'altro inferiori a 15 minuti.
- Limite massimo di condotta: si ipotizza di strutturare i turni del P.d.M. con il limite massimo di condotta giornaliero è di nº 4 ore h e 30 minuti, elevabile a 5 ore secondo le modalità, i tempi e le condizioni definite dal tavolo di primo livello; Diversamente la proposta aziendale è di n. 5 ore (Se non si cassa si dovrebbe riportare anche la proposta sindacale).

Le Parti convengono sulla necessità di garantire le ottimali condizioni climatiche nelle cabine di guida dei convogli tali da elevare la qualità delle condizioni di lavoro del personale;

- Limite massimo di scorta giornaliero: 5 ore elevabile 5 ore 30 dal tavolo secondo le modalità definite dal tavolo di primo livello;
- Riposo Settimanale: viene usufruito ogni sette giorni e consta di due giornate di calendario consecutive.

I nastri lavorativi sono sviluppati in prestazioni poste tra n°52 giorni di riposo annuali (Riposi) e n°52 giorni di riposi a compensazione (Riposi Compensativi) di n°24 ore solari cadauno e sequenziali. Vengono garantiti n°60 ore di riposo minimo; la ripresa del turno dopo il riposo settimanale non può avvenire con inizio del turno non prima delle ore ... (11,00 o 12,00 da concordare).

Le modalità di variazione della cadenza del riposo settimanale e la loro frequenza saranno convenute tra le parti in sede di trattativa turni.

Pasto aziendale da definire;

Nota a verbale da parte di O.S Orsa delle OO. SS.:

Lavoro giornaliero diurno: fermo restando quanto sopra analizzato, i delegati dell'OS Orsa si chiede che chiedono siano perimetrali, nell'orario di lavoro, i tempi necessari per ritiro delle circolari e per la vestizione e svestizione della cambio divisa.

Milano 1° Giugno 2011

L'AZIENDA

FILT CGIL
FIT CISL
UILT UIL
FAISA CISAL
ORSA FERROVIE
UGL TRASPORTI
FAST FERROVIE

